

INDICE

Premessa.....	2
articolo 1 - oggetto e definizioni.....	2
CAPO I – COMMISSIONE di VIGILANZA.....	3
articolo 2 - composizione della commissione.....	3
articolo 3 - funzionamento	3
articolo 4 – attività della commissione	4
articolo 5 – strumenti e documenti.....	4
articolo 6 – modalità di ripartizione dei fondi regionali.....	5
CAPO II – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.....	6
articolo 7 – autorizzazione al funzionamento	6
articolo 8 – verifica periodica e piano annuale.....	7
Capo III - sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento.....	8
articolo 9 – sospensione dell'autorizzazione al funzionamento	8
articolo 10 – revoca dell'autorizzazione al funzionamento	9
articolo 11 – regolarizzazione delle attività e servizi	9
articolo 12 – norme transitorie	10
articolo 13 – rispetto norme vigenti	10
articolo 14 – entrata in vigore e pubblicità del regolamento	10

01982101-12-10



PREMESSA

Questo regolamento si pone come strumento dinamico di supporto, periodicamente aggiornato in funzione dello sviluppo normativo, del progresso delle conoscenze e della tecnica sugli argomenti in questione, del maturare dell'esperienza da parte sia dei gestori delle strutture che degli operatori pubblici incaricati di effettuare l'attività di vigilanza.

Al fine di agevolare la lettura del testo si precisa quanto segue:

Soggetto gestore: indica chi gestisce le strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie sia a ciclo residenziale che semi residenziale;

Ente Gestore: indica il soggetto istituzionale che gestisce - su delega dei Comuni - le funzioni socio-assistenziali.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento detta disciplina in ordine:

- a) alla composizione della Commissione di Vigilanza ed alle modalità di funzionamento della stessa;
- b) ai criteri ed alle modalità per lo svolgimento delle attività di vigilanza;
- c) alle procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture medesime;
- d) alle modalità di ripartizione agli Enti gestori dei fondi regionali dedicati alle attività di vigilanza.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Commissione di Vigilanza:** Organismo dell'ASL titolare, in via transitoria, ai sensi dell'art. 54, comma 1, della Legge Regionale n. 1 dell'8 Gennaio 2004 e preposto all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie insistenti sul territorio di competenza della stessa ASL e degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali ad essi afferenti. Tale Commissione presso l'ASL TO3 è collocata in staff alla S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- b) **Verifica per l'autorizzazione:** esame sistematico diretto a determinare la conformità della struttura rispetto a requisiti predefiniti;
- c) **Verifica per l'attività di vigilanza:** esame sistematico diretto a determinare il mantenimento nel tempo della conformità della struttura rispetto ai requisiti predefiniti;
- d) **Struttura:** qualsiasi presidio socio-assistenziale, socio-sanitario, socio-educativo a carattere residenziale e semiresidenziale, gestito da soggetti pubblici e/o privati di cui all'allegato A della D.G.R. 25-12129 del 14 Settembre 2009;
- e) **Soggetto gestore:** il soggetto che gestisce la struttura, anche a scopo di lucro, a favore di singoli utenti, nuclei familiari o di nuclei di convivenza;
- f) **Requisito/i specifico:** norme di regola d'arte, regolamenti interni o esterni alla struttura, criteri di sicurezza e qualità;

01982201-12-10



g) **Non-conformità:** mancato soddisfacimento di requisiti specificati, ovvero scostamento di una o più caratteristiche o di elementi del sistema di gestione della struttura rispetto ai requisiti specificati;

h) **Rilievo:** constatazione di un fatto rilevato durante il processo di verifica e supportato da evidenza oggettiva.

CAPO I - COMMISSIONE di VIGILANZA

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione di Vigilanza viene nominata con provvedimento del Direttore Generale dell'ASL TO3 acquisendo dagli Enti Gestori le funzioni socio-assistenziali le nomine di propria competenza; con lo stesso provvedimento vengono nominati il Presidente della Commissione ed i Presidenti vicari.

2. La Commissione di Vigilanza si organizza in:

2.1 Direzione della Commissione Vigilanza composta almeno da:

- a. Il Presidente;
- b. Il vice Presidente/i vicario/i o altro dirigente
- c. Il Segretario

2.2 Commissione di Vigilanza Distrettuale composta dalle seguenti professionalità :

- a. il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, o suo delegato;
- b. il Direttore del Servizio Territoriale per la Continuità delle Cure, o Direttore del Distretto Sanitario o loro delegati;
- c. il Direttore dell'Ente Gestore delle funzioni socio - assistenziali, o suo delegato.

3. La Commissione può essere, di volta in volta, integrata da un esperto nella branca specialistica in cui opera la struttura, il quale partecipa ai lavori su invito del Presidente.

4. Qualora gli Enti gestori siano titolari dell'autorizzazione al funzionamento di un presidio socio-assistenziale o socio-sanitario la Commissione Distrettuale incaricata della vigilanza si avvale di personale appartenente ad altro Ente gestore individuato congiuntamente di volta in volta.

5. Il Direttore Generale dell'ASL ed i Direttori degli Enti gestori assicurano la disponibilità delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle attività delle Commissioni garantendo la definizione di criteri e di modalità certe per l'attivazione delle strutture organizzative che la Direzione della Commissione ritenga di dover interessare per la costituzione delle Commissioni Distrettuali.

ARTICOLO 3 - FUNZIONAMENTO

1. La Commissione di Vigilanza persegue i propri scopi attraverso:

- visite ispettive e sopralluoghi alle strutture,
- riunioni,
- rilascio di pareri dovuti per legge,



- istruttorie per i provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore Generale dell'Azienda, ed assegnati formalmente alla Commissione,
 - tutte le altre attività ritenute utili al raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. Le attività della Commissione di Vigilanza sono svolte secondo il "piano annuale delle attività" concertato tra tutti i componenti in sede di programmazione e con un calendario predeterminato.
3. Le visite ispettive, i sopralluoghi e le riunioni della Commissione di Vigilanza sono validi se sono presenti tutti i componenti indicati all'art. 2 comma 2, siano essi titolari o delegati. Le decisioni della Commissione di Vigilanza sono assunte collegialmente dai Commissari presenti a ciascuna riunione. I singoli Commissari motivano eventuali pareri discordi, che sono verbalizzati.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

La Commissione svolge quali tipologie principali di attività:

1. la verifica ed il controllo, della rispondenza alla normativa vigente, dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale;
2. la verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita ed il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture;
3. il rilascio del parere per l'autorizzazione al funzionamento, la sospensione e la revoca all'esercizio, nonché l'ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell'attività, l'adeguamento dell'autorizzazione ed il trasferimento in altra sede;
4. la verifica sul mantenimento dei requisiti gestionali, assistenziali e strutturali delle strutture autorizzate;
5. la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe delle strutture;
6. la promozione e l'informazione, anche nei confronti dei portatori di interesse, della qualità dei servizi e delle prestazioni, intesa come soddisfacimento dei bisogni dell'utente mediante prassi professionali e modalità organizzative adeguate;
7. la collaborazione con il Soggetto gestore, al fine di individuare, se necessario, forme di riconversione della struttura e dei servizi;
8. la segnalazione alle competenti autorità di eventuali abusi e/o ipotesi di reato.

ARTICOLO 5 - STRUMENTI E DOCUMENTI

1. L'ANAGRAFE DELLE STRUTTURE

L'anagrafe delle strutture costituisce la base per lo svolgimento delle attività di vigilanza. Di ogni struttura censita la Commissione deve possedere almeno i seguenti dati:

01982401-12-10



- ✓ dati anagrafici per identificazione struttura (nome, localizzazione, Legale Rappresentante, tipologia di struttura, n° posti autorizzati - secondo la classificazione prevista dalla D.G.R. n° 25-12129 del 14 Settembre 2009,);
- ✓ riepilogo su supporto informatico per la facile consultazione dei dati in possesso sull'attività di vigilanza effettuata.

L'anagrafe deve essere costantemente aggiornata grazie alle informazioni fornite dalla Regione, dalle strutture dell'ASL, dai Comuni e dagli Enti gestori, anche per le tipologie che non prevedono il rilascio di autorizzazione, ma attività di vigilanza. L'anagrafe viene gestita dalla Direzione della Commissione avvalendosi di personale del ruolo amministrativo messo a disposizione dall'ASL.

2. L'AUTOCERTIFICAZIONE

Per autocertificazione si intende la dichiarazione di un soggetto con cui, nei termini previsti dalla legge, nel proprio interesse e sotto responsabilità penale, si certificano alla Pubblica Amministrazione stati, fatti, qualità, dati ed informazioni relative alla struttura ed al funzionamento della stessa.

3. L'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

Richiesta di informazioni alle strutture da parte della Commissione di Vigilanza.

La richiesta di informazioni trae origine dalle ispezioni effettuate, da segnalazioni/esposti/lamentele pervenute, dall'esito delle verifiche, da necessità maturate a seguito di modifiche normative, ecc.

4. LA VERIFICA

E' lo strumento più importante a disposizione della Commissione.

Per Verifica si intende: "l'esame sistematico per determinare - attraverso sopralluogo ispettivo e consultazione della documentazione prodotta - l'adeguatezza della Struttura ai requisiti fissati dalla normativa in vigore (Verifica per l'autorizzazione) o per determinare il mantenimento nel tempo di tale adeguatezza (Verifiche per l'attività di vigilanza)".

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI FONDI REGIONALI

La Regione Piemonte, annualmente, provvede con proprio atto a ripartire tra le singole ASL il fondo regionale per il finanziamento delle attività delegate in materia di vigilanza in base a criteri previsti dalla DGR n° 20-13163 del 1 febbraio 2010. La suddivisione di tali risorse avviene con la seguente valorizzazione economica delle attività svolte:

- 75% a favore della ASL TO3
- 25% a favore degli Enti Gestori operanti nell'ambito dell'ASL stessa

L'ASL TO3 con proprio provvedimento destina a ciascun Ente Gestore la quota parte di competenza per funzioni inerenti l'attività di vigilanza.

La suddivisione tra i singoli Enti Gestori della quota complessiva spettante (25 %) tiene conto dei seguenti criteri:

01982501-12-10



- il 20% del fondo è assegnato sulla base del numero dei presidi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio educativi presenti sul territorio di competenza
N° presidi territoriali/N° presidi ASL
- il 60% del fondo è assegnato sulla base del numero dei sopralluoghi effettuati nei presidi del territorio rispetto al totale dei sopralluoghi effettuati nell'ASL TO 3.
I singoli sopralluoghi saranno valorizzati sulla base della complessità degli stessi, prevedibile a seconda delle caratteristiche del presidio in esame, secondo il seguente schema:
 - presidi a ciclo diurno: valore base uguale a 1
 - presidi a ciclo residenziale: valore base per 2
 - presidi a ciclo residenziale con più di 60 posti letto: valore base per 3
 Il valore base è uguale a: 60% quota parte del fondo /somma valori dei sopralluoghi effettuati nell'anno;
- il 20% del fondo è assegnato per le attività connesse ai centri estivi di vacanza:
N° centri estivi autorizzati nei singoli territori/N° centri estivi autorizzati nell'ASL

CAPO II - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 7 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Prima di dare avvio all'attività, il Soggetto gestore presenta alla Direzione della Commissione di Vigilanza dell'Azienda la domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura; nel caso in cui il Soggetto gestore sia un ente, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante. Alla domanda sono allegati la documentazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti le finalità del servizio erogato, le attività svolte nella struttura ed il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La segreteria della Direzione della Commissione di Vigilanza fornisce, di volta in volta, l'elenco dei documenti che devono essere presentati a corredo della domanda. La richiesta di autorizzazione al funzionamento deve, ove previsto, essere corredata dal parere di congruità rilasciato dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lg.vo 502/1992.
2. La verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, impiantistici ed abitativi delle strutture, dichiarati e/o documentati dal Soggetto gestore nella domanda è effettuata dalle Commissioni Distrettuali di Vigilanza.
3. La verifica del possesso dei requisiti minimi gestionali ed organizzativi è effettuata dalle Commissioni Distrettuali di Vigilanza sulla base dei seguenti documenti presentati contestualmente all'istanza:

01982601-12-10



a) **piano gestionale**: nel quale sono specificate le responsabilità gestionali riferite a tutte le funzioni organizzative previste, le forme di coordinamento dell'attività degli operatori e di gestione delle risorse umane;

b) **organigramma**: recante indicazione del numero, delle funzioni e delle qualifiche dei dipendenti e dei titoli di studio posseduti, secondo le categorie individuate nei contratti di lavoro collettivi e nei relativi accordi integrativi e di eventuali altri collaboratori professionali;

c) **documentazione** attestante il possesso dei requisiti di qualità quali Carta dei Servizi, Protocolli operativi, Regolamento interno, PAI, PEI e quant'altro previsto dalla normativa.

4. Il Presidente della Commissione di Vigilanza, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione al funzionamento e/o ampliamento e/o trasformazione dell'attività, assume con atto amministrativo il parere della Commissione Distrettuale, corredato del verbale dell'ispezione effettuata.
5. L'autorizzazione ha carattere personale/ nominale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralità professionale, salva riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione. Nel caso di variazione della ragione sociale del soggetto gestore, occorrerà richiedere una nuova autorizzazione.
6. La modifica degli elementi essenziali dell'autorizzazione può essere disposta dalla Commissione solo a seguito di presentazione di apposita domanda da parte del soggetto gestore corredata della necessaria documentazione.
7. Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di parere negativo, l'interessato può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del parere anzidetto interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Il Presidente della Commissione di Vigilanza procede, in base agli elementi acquisiti, entro 30 giorni dalla ripresa dei termini procedurali, all'emissione del provvedimento finale; quest'ultimo deve indicare le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni formulate dall'istante.

Il provvedimento è pubblicato all'albo pretorio dell'Azienda, notificato al richiedente e conservato nel Registro delle autorizzazioni presso la Commissione di Vigilanza, istituito presso la Segreteria della Commissione.

8. La cessazione dell'attività svolta deve essere comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente titolare della funzione autorizzativa e determina la decadenza dell'autorizzazione.

01982701-12-10



Le Commissioni Distrettuali trasmettono, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, alla Direzione della Commissione, il "Piano annuale di attività" per l'anno successivo, redatto secondo i criteri sotto riportati:

- i risultati delle verifiche precedenti;
- la presenza di eventuali esposti/segnalazioni/lamentele;
- le risorse disponibili ed il tempo a disposizione per lo svolgimento delle attività;
- le richieste di nuove autorizzazioni al funzionamento.

CAPO III - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Qualora la Commissione di Vigilanza dell'Azienda accerti la violazione delle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio delle attività e dell'erogazione dei servizi, impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le prescrizioni necessarie, assegnando un congruo termine, non inferiore a 30 giorni, per ottemperarvi, termine entro il quale dovrà essere trasmessa alla Commissione di Vigilanza la documentazione tecnica atta a comprovare l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni impartite.
2. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento contenente le prescrizioni, l'interessato può chiedere, sulla base di motivate controdeduzioni, al Presidente della Commissione di Vigilanza, il riesame del provvedimento medesimo, questi procede, in base agli elementi acquisiti, entro 30 giorni dalla richiesta di riesame, all'emissione del provvedimento di accoglimento o di rigetto, totale o parziale, delle controdeduzioni. Di tale facoltà è fatta menzione in sede di notifica del provvedimento che recepisce il verbale di visita ispettiva.
3. Laddove il Soggetto gestore nulla faccia pervenire nel termine prefissato, ovvero dalla documentazione prodotta non risulti il superamento delle criticità ovvero sia, comunque, necessario verificare sul luogo l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni, la Commissione di Vigilanza distrettuale, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per l'adeguamento alla normativa vigente, effettua un nuovo sopralluogo e perdurando lo stato di inadempienza, propone al Presidente della Commissione di Vigilanza un provvedimento di sospensione dell'attività cui sono riferibili le inadempienze, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento di sospensione.
4. Qualora le violazioni accertate siano di gravità tale da essere ritenute incompatibili con l'esercizio dell'attività, la sospensione può essere ordinata con effetto immediato, senza la preventiva diffida e la fissazione del termine di cui al comma 1.

5. La revoca della sospensione è disposta con provvedimento del Presidente della Commissione di Vigilanza, previa verifica della rimozione delle cause di sospensione.

ARTICOLO 10 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura è disposta nei casi previsti dalla normativa nazionale e/o regionale vigente in materia.
2. In particolare l'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, di norme in materia di sanità, di igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute delle persone ospitate, provoca la revoca del titolo autorizzativo.
3. Si procede alla revoca immediata del titolo autorizzativo nel caso di emanazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, di sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 27, comma 5 della L.R. 8/1/2004 n. 1, e nei suoi confronti non può essere rilasciata autorizzazione alcuna prima di cinque anni dal provvedimento di revoca del precedente titolo autorizzativo.
4. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura comporta la cessazione immediata dell'attività da parte del Soggetto gestore, fatte salve eventuali responsabilità penali. La Commissione di vigilanza distrettuale trasmette immediatamente copia degli atti al Sindaco del Comune o dei Comuni dove sono operativi il servizio o la struttura nei cui confronti è stato revocato il titolo autorizzativo, per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 28 della L.R. n°1/2004.
5. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura di cui al presente articolo è disposta con provvedimento motivato del Presidente della Commissione di Vigilanza, su proposta della Commissione di Vigilanza distrettuale.

ARTICOLO 11 - REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI

1. In caso di esercizio di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate, la Commissione di vigilanza distrettuale, esperiti gli opportuni accertamenti, fermi restando i presupposti ed i requisiti previsti, promuove la regolarizzazione dell'attività impartendo le prescrizioni necessarie ed assegnando un termine per ottemperarvi, da definirsi con l'atto amministrativo, fatta comunque salva la irrogazione delle sanzioni.
2. In caso di impossibilità di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, la Commissione di Vigilanza distrettuale attiva immediatamente le procedure per far cessare l'attività, verificando che siano messe in atto le opportune iniziative per l'assistenza e la tutela delle persone interessate.

01982901-12-10



CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 12 - NORME TRANSITORIE

Al termine del secondo anno di applicazione del presente regolamento l'ASL TO3 e gli Enti Gestori le funzioni socio-assistenziali, su proposta del Presidente della Commissione di Vigilanza, potranno adottare delle modifiche necessarie a correggerne eventuali deficienze.

ARTICOLO 13 - RISPETTO NORME VIGENTI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti ed agli altri regolamenti dell'Azienda Sanitaria e degli Enti Gestori, ove compatibili.

ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento composto da n. 14 articoli entrerà in vigore trascorsi i termini previsti dalle disposizioni sulla pubblicazione della delibera stessa.

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi dell'Azienda sanitaria TO 3 e degli Enti Gestori, perché se ne possa prendere visione in ogni momento ed una copia verrà trasmessa alla Regione Piemonte.

01983001-12-10

